

PROVINCIA DI ASTI

---===oooOOOooo===---

ATTO DI INDIRIZZO

in ordine

all'adeguamento dei Piani Regolatori Generali Comunali al Piano Territoriale Provinciale di coordinamento, nonché all'esercizio delle funzioni provinciali in sede di esame degli strumenti urbanistici generali adottati dai Comuni.

INDICE

1. Premessa: la pianificazione urbanistica generale comunale e gli strumenti relativi.
2. Il coordinamento della pianificazione territoriale provinciale e della pianificazione urbanistica comunale.
3. L'adeguamento dei P.R.G. al P.T.P..
4. L'adeguamento dei P.R.G. ai vari tipi di prescrizioni del P.T.P..
5. L'adeguamento dei P.R.G. al P.T.P. nei vari tipi di strumento urbanistico generale comunale.
6. L'obbligo dell'adeguamento e le modalità procedurali.
7. Questionario per l'accertamento della compatibilità.

1. PREMESSA: LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE COMUNALE E GLI STRUMENTI RELATIVI

Come è noto, l'attività di pianificazione, a livello generale, del proprio territorio da parte dei Comuni si può risolvere nella formazione

- a) di un nuovo Piano Regolatore Generale (P.R.G.) sostitutivo di quello vigente;
- b) della revisione del P.R.G. in vigore;
- c) di varianti al P.R.G. vigente.

E' parimenti noto il fatto che assai raramente vengono formati veri e propri **nuovi P.R.G.**, anche perché – al di là della qualificazione nominale dell'atto di pianificazione – nella sostanza l'assetto del territorio è, nei vari Comuni, ormai definito da tempo per ciò che riguarda molte delle sue linee portanti;

tale assetto si è infatti delineato negli scorsi decenni, caratterizzati da un lato da intense trasformazioni della realtà economica e sociale e, dall'altro, dall'avvio dell'esercizio dell'azione pianificatoria comunale.

Le **revisioni** ai piani regolatori generali (art. 17, comma 1, l. reg. 56/77) dovrebbero intervenire *“ogni dieci anni”*: nella realtà, la disposizione è inapplicata, e lo stesso comma 1 dell'art. 17 stabilisce che il P.R.G. *“mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti”*, così attribuendo al piano efficacia a tempo indeterminato. Ancora la medesima disposizione impone altresì di sottoporre il piano regolatore generale comunale a revisione per adeguarlo al Piano Territoriale (e dunque anche al Piano Territoriale Provinciale); la legge piemontese non fissa però termini temporali per l'adeguamento generale del P.R.G. al P.T.P..

E' opportuno non dimenticare che la *“revisione”* del piano regolatore è l'attività intesa a verificarne l'adeguatezza, o meno, alla realtà in atto, essendo tale realtà – da un lato – quella economico-sociale (ma anche fisica) formatasi, con mutamenti più o meno forti ed estesi, nel corso del tempo che ha fatto seguito all'approvazione del piano stesso, e – dall'altro lato – quella costituita dai contenuti pianificatori e programmatori del piano territoriale regionale o provinciale.

Nel caso in cui il P.R.G. risulti non adeguato a tali sopravvenute realtà, esso dovrà essere modificato nella misura richiesta dalla necessità di adeguamento: questa può esigere limitati e puntuali interventi o

modifiche più estese e sostanziose, fino al rifacimento del piano o di intere parti dello stesso (ad esempio, l'insieme delle norme di attuazione con le conseguenze del caso sugli altri atti del P.R.G.).

Le **varianti** al piano regolatore generale del Comune, sotto il profilo dei loro contenuti, possono essere “*generali*” o “*puntuali*”. La legge piemontese non definisce le varianti “generali”, e le considera soltanto là dove collega ad esse obblighi specifici, come quello di dotarsi del Regolamento edilizio aggiornato o della zonizzazione acustica. Secondo la giurisprudenza, a cui si è recentemente rifatta la legislazione di alcune Regioni italiane diverse dal Piemonte, le varianti sono qualificabili come “*generali*” quando tendono a fornire una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio; le varianti ai P.R.G. sono invece “*puntuali*” quando attengono ad aree limitate o a situazioni o norme specifiche (Consiglio di Stato, Sezione quarta, 29.8.2002, n. 4340 e 25.9.2002, n. 4907).

La legge urbanistica del Piemonte, di contro, valorizza (come è ampiamente noto) la distinzione tra varianti “*strutturali*” e varianti “*parziali*” (rispettivamente, commi 4 e 7 dell'art. 17 l. reg. 56/77).

Non ha finora avuto fortuna l'istituto della **variante “obbligatoria”** (comma 6 art. 17 citato), creato dalla legge regionale n. 41 del 1997: la sua applicazione è stata ridottissima. Si noti che, di per sé, si tratterebbe proprio dello strumento deputato ad adeguare il P.R.G. ai piani territoriali; ma, in effetti, i due tipi “ordinari” di varianti al piano disegnati dai commi 4 e 7 dell'art. 17 l. reg. 56/77

– “parziali” e “strutturali” – occupano adeguatamente lo spazio operativo in materia.

2. IL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE E DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

L'adeguamento complessivo del piano regolatore generale comunale al P.T.P. dovrà dunque comportare, un'attività di “revisione” del P.R.G., cioè una considerazione complessiva del piano stesso, finalizzata a verificare in qual misura ed in quali parti questo debba essere rivisto per coordinarlo con il Piano provinciale.

Ma fin d'ora, ovviamente, vengono adottati dai Comuni atti di pianificazione generale del proprio territorio (soprattutto varianti strutturali e, ancor più, parziali al P.R.G. vigente), atti relativamente ai quali già si pone il problema dell'adeguamento al P.T.P. ormai approvato e vigente.

Al riguardo, va detto subito che risulta inevitabile ritenere non praticabile un immediato adeguamento

generale (totale) dei P.R.G. al Piano Territoriale Provinciale.

A livello legislativo, non opera in Piemonte alcuna norma di legge che fissi un tempo entro il quale deve intervenire l'integrale e complessivo adeguamento dei P.R.G. ai P.T.P. e al Piano Territoriale Regionale; sul piano della concreta operatività, per più versi l'adeguamento anzidetto, interessante i piani regolatori di tutti i Comuni, non potrebbe di fatto espletarsi: basti pensare all'entità delle risorse finanziarie di cui occorrerebbe disporre simultaneamente ed alla dimensione che dovrebbero assumere – sia pure temporaneamente – le strutture deputate ad istruire le revisioni e le varianti di adeguamento generale dei P.R.G..

Non a caso, là dove la legge ha fissato precisi termini temporali per l'adeguamento dei piani regolatori comunali al piano territoriale, statuendo altresì sanzioni (limitazioni alle possibilità di edificare) in caso di mancato rispetto di tali termini, in realtà questi ultimi sono diventati, e diventano, oggetto di proroghe legislativamente date, giustificate dalla generale inadempienza.

Quello di totale adeguamento dei P.R.G. al Piano Territoriale è piuttosto un processo, da realizzare utilizzando essenzialmente la concertazione fra l'ente titolare del piano territoriale e i Comuni, gli stimoli e gli incentivi che creano situazioni di favore là dove l'adeguamento prende ad intervenire, la crescita di sensibilità e di apprezzamento nei confronti dei temi sui quali il piano territoriale ha assunto determinazioni.

Ciò non significa, peraltro, che sia ammissibile considerare il P.T.P. come un interessante esercizio scolastico di pianificazione di un'area vasta a cui rifarsi per abbellire le enunciazioni verbali, avendo però cura di dimenticarne i contenuti e le determinazioni (prescrizioni, indirizzi, criteri di compatibilità) quando si agisce concretamente.

L'impegno ad attuare nei fatti e sul territorio il Piano Territoriale Provinciale appartiene, ovviamente, in primo luogo alla Provincia, le cui politiche (artt. 5 e 7 delle Norme di attuazione del P.T.C.P.) hanno nel Piano la bussola ed il timone che determinano la rotta; ma – come ricorda e statuisce l'art. 5 N. di A. sopra citato – appartiene altresì inevitabilmente *“a tutti i soggetti pubblici e privati”* (in primis “pubblici”) *“che operano nel territorio della provincia.”*

L'attuazione del P.T.P. (comma 4 dell'art. 5 N. di A. del P.T.P. medesimo) deve intervenire primariamente attraverso ai *“piani regolatori generali”* e agli *“altri strumenti di pianificazione urbanistica”*: lettera (a) del comma dianzi citato.

Occorre quindi pensare, come a cosa tutt'altro che fantasiosa o meramente teorica, ad una condizione

finale in cui i P.R.G. comunali ed il P.T.P. costituiscono un unico coordinato ed armonico quadro pianificatorio.

Perché tale condizione si realizzi, nella consapevolezza del fatto che essa si realizzerà progressivamente e non istantaneamente, è allora necessario procedere in modo costante, con atti sempre coerenti, nella direzione che a questa condizione conduce.

3. L'ADEGUAMENTO DEI P.R.G. AL P.T.P.

In concreto, quanto dianzi si è detto significa che – ove il Comune intenda dotarsi di un **nuovo P.R.G.**, o procedere alla **revisione** del piano regolatore vigente, ad operare una **variante generale** al medesimo – si rende necessario l'adeguamento generale del piano comunale al P.T.C.P..

Come già si è visto, il comma 1 dell'art. 17 l. reg. 56/77 letteralmente prescrive di revisionare (a fini di adeguamento) il P.R.G. quando interviene una revisione del piano territoriale, e dunque, a maggior ragione, quando tale piano assume efficacia per la prima volta; poiché la norma non stabilisce entro quanto tempo ciò deve avvenire, essa va necessariamente intesa quanto meno nel senso che è comunque fissato a livello legislativo il principio secondo cui il P.R.G. deve adeguarsi al P.T.P.. Cosicché non è immaginabile una modifica generale (nuovo piano, revisione o variante generale) del piano regolatore comunale che ignori il principio anzidetto: ma se la modifica del P.R.G. è appunto generale, non possono non essere totali l'adeguamento ed il coordinamento del piano regolatore comunale con il piano provinciale.

La necessità dell'adeguamento del P.R.G. al P.T.P. non viene meno, però, nel caso in cui il Comune operi **varianti solo "puntuali"** (nel senso dianzi indicato di **"non generali"**) al proprio piano regolatore; essa sussiste tanto nel caso in cui la variante al P.R.G. sia **strutturale (non generale)** quanto in quello in cui essa sia **parziale**, secondo la distinzione operata dall'art. 17 l. reg. 56/77.

Sarebbe infatti assurdo immaginare un sistema nel quale, solo perché non si riconsidera globalmente la pianificazione comunale, si può ignorare quella provinciale, che pure è vigente.

E' logico quindi che l'art. 8 bis l. reg. 56/77 stabilisca, nel comma 1, che *"i piani territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei piani regolatori generali, ecc."*; è chiaro che risulterebbe violata tale norma – insieme con quella dell'art. 17, comma 1, di cui si è detto poc'anzi – nel caso in cui si procedesse ad un

qualsiasi nuovo atto (anche assolutamente puntuale) di pianificazione generale comunale senza applicare, in quella sede, le determinazioni del P.T.P. attinenti al contenuto dell'atto di pianificazione comunale.

Parimenti, risulterebbero vanificate le disposizioni dell'art. 5 delle Norme di attuazione del P.T.P. medesimo.

Il comma 3 dello stesso art. 5 N. di A. del P.T.P. ammette espressamente un'attuazione *“anche parziale o settoriale del P.T.P.”*.

Ove il Comuni adotti una variante strutturale non generale, o una variante parziale, al proprio P.R.G.C., occorrerà dunque procedere – anche in tal caso – nella direzione che viaggia verso il totale coordinamento del piano comunale con quello provinciale: non con un unico impossibile balzo, ma con uno o più passi.

In altre parole, il Comune non è tenuto – in tal caso – ad effettuare l'integrale adeguamento del P.R.G. al P.T.P., ma deve badare che **la variante** “puntuale” adottata sia compatibile con il piano provinciale, e dunque attui lo stesso con riguardo al territorio interessato in modo diretto dalla variante, con riguardo alla materia o al tema (o alle materie o ai temi) su cui il contenuto della variante va ad incidere nell'ambito delle statuizioni e delle determinazioni del P.T.P..

Ad esempio, se la variante al P.R.G. attiene ad un'infrastruttura stradale in una certa parte del territorio comunale, la variante stessa deve rispettare ed attuare il P.T.P. in quella parte di territorio e relativamente ai disposti del Piano provinciale in tema di infrastrutture stradali.

4. L'ADEGUAMENTO DEI P.R.G. AI VARI TIPI DI PRESCRIZIONI DEL P.T.P.

Occorre a questo punto coordinare i principi e i criteri dianzi esposti con il fatto che le determinazioni del P.T.P. non sono uniformi, ma danno luogo a tre distinte categorie di norme (art. 4, comma 3, N. di A. del P.T.C.P.):

- a) prescrizioni immediatamente vincolanti;
- b) prescrizioni che esigono attuazione;
- c) indirizzi e criteri di compatibilità.

Appare evidente il fatto che rispetto alle **prescrizioni immediatamente vincolanti**, i cui connotati sono chiaramente definiti nel comma 4 dell'art. 4 dianzi citato delle N. di A. del P.T.C.P., i problemi di

adeguamento dei P.R.G. non hanno contenuto sostanziale, ma solo formale.

In altri termini, le statuizioni recate dalle prescrizioni del tipo in esame si applicano senz'altro, a partire dal momento in cui il piano provinciale ha assunto efficacia, e ciò anche nel caso in cui esse contrastino con il P.R.G. poiché prevalgono immediatamente e direttamente sulle disposizioni del piano regolatore medesimo. Quest'ultimo dovrà comunque essere coordinato ed adeguato, con le necessarie modifiche, alle prescrizioni di che trattasi: ma ciò, per ragioni di chiarezza, univocità e trasparenza dell'azione amministrativa (dovute anche nella pianificazione del territorio ed anche in presenza di una pluralità di piani di livello diverso), e non già per motivi di sostanza, poiché – nella sostanza – l'immediata prevalenza della norma del piano provinciale di per sé risolve (prima ancora che questo sorga) il problema del rapporto con il P.R.G. e dell'adeguamento di questo al P.T.P..

Il problema predetto è invece particolarmente presente nel caso delle **“prescrizioni che esigono attuazione”**: proprio per queste si pone in termini pressanti il tema dell'adeguamento dei P.R.G.; si tratta infatti di disposizioni applicabili ai soggetti che operano sul territorio solo in seguito alla loro *“ricezione”* (così si esprime il comma 5 dell'art. 4 N. di A. del P.T.C.P.) negli strumenti e negli atti di pianificazione e di regolamentazione. Ma tale ricezione è dovuta da parte dei Comuni; e di *“ricezione”* appunto si parla, cioè di trasferimento delle prescrizioni del piano provinciale nel piano regolatore generale comunale senza possibilità di scostamento dalle stesse, ma solo di adattamento in termini tecnici (ad esempio, per ciò che concerne la scala o il trasferimento del segno grafico); si veda il citato comma 5 dell'art. 4 N. di A. del P.T.P..

Il tema del coordinamento del P.R.G. con il P.T.P. si pone anche per la terza categoria di prescrizioni recate dal piano provinciale: quella degli **“indirizzi e criteri di compatibilità”**.

Anche questi non possono essere ignorati dal piano regolatore comunale. E' ben vero che indirizzi e criteri possono (e devono) essere interpretati, approfonditi e precisati con riguardo alla realtà locale, nella quale essi devono essere tradotti; ed è vero altresì che il Comune può decidere di discostarsi, nella propria pianificazione del territorio, dagli indirizzi e criteri di compatibilità formulati dal P.T.P.; ma è vero di contro che deve risultare intervenuta la loro considerazione, tanto che l'eventuale scostamento va adeguatamente motivato (art. 4, comma 6, N. di A. del P.T.C.P.).

In ogni caso, le varianti introdotte dal Comune nel proprio P.R.G. devono rispettare i criteri dettati dal P.T.P. nelle varie materie al fine di delineare l'assetto del territorio (ultimo periodo del comma 6, art. 4,

N. di A. del P.T.P.).

5. L'ADEGUAMENTO DEI P.R.G. AL P.T.P. NEI VARI TIPI DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE COMUNALE

Se, dunque, il Comune adotta un **nuovo piano**, o la **revisione** del PRG vigente, o una **variante generale** di questo, in tale sede deve essere considerato l'intero P.T.C.P.:

- a) **tutte le prescrizioni immediatamente vincolanti** recate dal piano predetto devono quindi essere riportate nel piano comunale ancorché già operino per forza propria;
- b) **tutte le prescrizioni che esigono attuazione** devono essere recepite dallo strumento comunale;
- c) **tutti gli indirizzi e tutti i criteri di compatibilità** devono essere considerati, interpretati, approfonditi e precisati con riguardo alla realtà locale; essi devono essere quindi tradotti nello strumento comunale, salvo che il Comune ritenga necessario – per ragioni di interesse pubblico – discostarsene con idonea motivazione che dia conto delle ragioni dello scostamento;
- d) il nuovo piano (o la revisione, o la variante generale) deve nel suo complesso risultare **compatibile con i criteri generali** utilizzando i quali il **P.T.C.P.** ha delineato l'assetto del territorio provinciale, e dunque compatibile con tale assetto.

Diverso discorso va fatto, come già si è detto, nel caso in cui il Comune adotti una **variante non generale (“puntuale”)** al proprio P.R.G.; non rileva – ai fini dell'argomento che si sta trattando – che la variante medesima sia **strutturale o parziale** secondo la distinzione operata dall'art. 17, commi 4 e 7, l. reg. 56/77.

In tal caso, già si è visto che è corretto applicare il principio della *“attuazione parziale o settoriale del P.T.P.”* enunciato dall'art. 5, comma 3, delle N. di A. del P.T.P.. Conseguentemente:

- a) la variante deve riportare le **prescrizioni immediatamente vincolanti** (ancorché le stesse già operino per forza propria) che attengono alle parti di territorio interessato in modo diretto dalla variante, con riguardo alla materia o al tema (o alle materie o ai temi) su cui il contenuto della variante va ad incidere nell'ambito delle statuizioni e delle determinazioni del P.T.P.;
- b) la variante deve recepire le **prescrizioni che esigono attuazione** nei limiti territoriali e di materia o

tema dianzi indicati sub **a**);

c) la variante deve dimostrare di aver considerato gli **indirizzi e i criteri di** compatibilità dettati dal P.T.P. con riguardo al territorio, alla materia o tema (o alle materie o temi) dianzi indicati sub **a**);

deve altresì tradurre gli indirizzi e i criteri medesimi nella pianificazione comunale, operando le interpretazioni, gli approfondimenti e le precisazioni necessarie; ove rechi o causi scostamenti dagli indirizzi e criteri predetti, deve adeguatamente motivare la scelta condotta, chiarendo le ragioni (di interesse pubblico) del discostarsi;

d) anche la variante “puntuale” (nel senso di “non generale”) deve risultare **compatibile con i criteri generali** utilizzando i quali il **P.T.P.** ha delineato l’assetto del territorio provinciale, e dunque compatibile con tale assetto.

6. L’OBBLIGO DELL’ADEGUAMENTO E LE MODALITA’ PROCEDIMENTALI

L’esigenza di coerenza e di coordinamento tra la pianificazione comunale e quella territoriale (nel caso oggetto delle presenti note, provinciale) produce inevitabilmente effetti sul piano procedimentale.

L’art. 4, comma 7, delle norme di attuazione del P.T.P. stabilisce che il piano territoriale provinciale *“costituisce lo strumento prioritario al quale la Provincia si riferisce per verificare, nei casi in cui è chiamata a svolgere tale compito, la coerenza dei piani e dei programmi con l’assetto complessivo del territorio provinciale e con le determinazioni”* recate dal P.T.P. medesimo.

Ad un livello superiore (nella gerarchia delle fonti del diritto) l’art. 20, comma 5, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante *“testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*, stabilisce che, *“ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione del territorio predisposti dai Comuni”*, la Provincia:

a) esercita le funzioni attribuitele dalla Regione;

b) **in ogni caso**, ha il compito (il dovere, dunque) di *“accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano provinciale di coordinamento.”*

Il comma 6 dello stesso art. 20 T.U. Enti Locali statuisce a sua volta che *“gli enti e le amministrazioni pubbliche (...) si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle Province”*.

Al fine di chiarire in qual modo intervenga l’attuazione del compito dianzi indicato, di accertamento – da parte della Provincia – della coerenza dei piani comunali con il P.T.C.P., occorre, nel sistema piemontese, distinguere due situazioni:

- a) quella delle **varianti parziali** ai P.R.G.;
- b) quella delle **varianti strutturali**, delle **revisioni** e dei **nuovi piani regolatori**.

Relativamente alla **situazione di cui alla lettera b)**, la Regione Piemonte ha individuato – nella Circolare dell'Assessorato all'urbanistica 23.5.2002, n. 5/PET, pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 30.5.2002, pag. 211 – le modalità procedurali di attuazione dei disposti normativi dianzi segnalati. Ha quindi richiesto ai Comuni di ottenere dalla Provincia, subito dopo l'adozione del progetto preliminare, un parere relativo alla compatibilità del progetto stesso con il P.T.C.P. vigente. Tale parere è trasmesso dalla Provincia al Comune nei termini fissati per la formulazione di osservazioni o, comunque, in tempo utile per consentire al Comune di tenerne conto nella predisposizione del progetto definitivo di P.R.G., revisione o variante strutturale; copia del parere provinciale è inviata per conoscenza direttamente alla Regione. Lo scopo di quest'ultima indicazione, che la Provincia ha – in tutta evidenza – interesse ad applicare, è quello di fornire alla Regione, competente ad approvare lo strumento urbanistico comunale, elementi di valutazione certi e già istruiti in ordine alla compatibilità dello strumento predetto con il P.T.P.; in assenza di tale compatibilità, infatti, lo strumento comunale non può essere approvato in sede regionale.

E' evidente il fatto che il parere della Provincia – per quanto concerne le questioni oggetto delle presenti note – sarà favorevole se risulteranno rispettate dal Comune le regole dianzi esposte in ordine alla ricezione e alla traduzione nello strumento comunale dei vari tipi di prescrizioni dettate dal P.T.P.. Tali ricezione e traduzione dovranno quindi riguardare l'intero piano territoriale nel caso di un nuovo P.R.G., della revisione del medesimo e della predisposizione di una variante generale; applicheranno invece il principio dell'attuazione “parziale o settoriale” del Piano provinciale nel caso di una variante strutturale “puntuale” (nel senso di “non generale”) al piano regolatore generale del Comune.

Il **caso delle varianti parziali** è – come è noto – disciplinato invece a livello legislativo con disposizioni che richiedono, perché la variante sia legittimamente approvata, l'espressione di un parere vincolante della Provincia in ordine alla compatibilità della variante medesima con il piano territoriale provinciale.

Le varianti parziali, per loro natura, sono “puntuali” e non generali: se una variante al P.R.G. non fosse tale, rientrerebbe con ogni probabilità nel caso di cui alla lettera a) del comma 4 art. 17 l. reg. 56/77 e

dunque dovrebbe essere ritenuta strutturale.

Nel condurre le disamine e le valutazioni necessarie alla formulazione del parere vincolante predetto, la Provincia applicherà quindi il principio della “attuazione parziale o settoriale del P.T.P.” (art. 5, comma 3, N. di A. del P.T.P.) e pertanto verificherà che la variante al piano regolatore generale del Comune recepisca e traduca correttamente nel piano stesso le prescrizioni del piano territoriale provinciale solo per la porzione di territorio direttamente interessata, con riguardo alla materia o tema (o alle materie o temi) su cui la variante incide.

Per completezza, va aggiunto che ove si verificasse il caso (assolutamente eccezionale) in cui, attraverso ad una variante da qualificare formalmente come parziale ai sensi dell’art. 17 l. reg. 56/77, il Comune opera una variante di carattere generale al proprio P.R.G., la verifica provinciale (funzionale all’espressione del parere vincolante di cui al comma 7 dell’art. 17 l. reg. 56/77) dovrebbe vertere sull’intero quadro delle prescrizioni recate dal P.T.P.: non potrebbe, cioè, essere applicato il principio della “attuazione parziale o settoriale” e dovrebbe intervenire l’adeguamento totale del P.R.G. al P.T.P., necessario – come dianzi si è visto – in presenza di varianti generali, revisioni e nuovi piani regolatori.

Lo scrimine, sotto il profilo anzidetto, non è dato dalla distinzione fra variante strutturale e variante parziale: tale distinzione produce effetti di carattere procedimentale; è dato invece dalla differenza fra variante generale (oppure revisione o nuovo P.R.G.) e variante “puntuale” nel senso – già più volte sottolineato – di “non generale”.

In sintesi, quanto si è enunciato può essere schematizzato come segue:

= finchè il Comune adotta **varianti “puntuali”** (nel senso su indicato) al proprio P.R.G., l’adeguamento di questo al P.T.P. può essere limitato alla porzione di territorio direttamente interessato dalla variante, con riguardo alla materia o al tema (o alle materie o ai temi) su cui incide la variante stessa;

= se il Comune adotta invece una **variante generale**, o **revisiona il P.R.G.** o si dota di un **piano regolatore nuovo**, si impone l’adeguamento integrale del P.R.G. medesimo al piano territoriale provinciale.

Ci si può chiedere perché quest’ultima regola debba valere anche per la revisione, dal momento che si è

visto che la revisione del P.R.G. è, di per sè, una verifica dell'adeguatezza del piano stesso rispetto a dinamiche intervenute, nella realtà economico-sociale (perché son trascorsi almeno dieci anni) oppure nella pianificazione di area più vasta; e che l'esito della verifica potrebbe, in astratto, manifestare un livello già elevatissimo di coerenza fra il P.R.G. e gli esiti delle dinamiche predette.

La ragione della regola in questione sta nella natura stessa e nella finalità della revisione del P.R.G.: se questa interviene proprio per effettuare un adeguamento a realtà e a pianificazioni nuove (più esattamente va detto: a realtà di cui fanno parte pianificazioni nuove), non si può far altro che considerare nella sua totalità ciò a cui si intende adeguare il piano comunale.

7. QUESTIONARIO PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITA'

Ancora a livello procedimentale, va segnalato che la Provincia ha predisposto un questionario la cui compilazione consente di acquisire dati indispensabili nell'attività di valutazione della compatibilità di che trattasi.